

tere organico e generale, gli impiegeti e gli operai che abbiano ottenuto il prestito nella misura doppia di cui all'articolo 1 non potranno ottenere altro prestito se non siano trascorsi almeno quattro anni dalla concessione del prestito precedente ».

(È approvato).

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE.

Art. 5.

« La ritenuta mensile di centesimi 25 di cui all'articolo 7 della legge 13 luglio 1910, n. 444, è portata a centesimi 50 ».

(È approvato).

Art. 6.

« Su ciascun prestito ordinario concesso a norma del Regio decreto-legge 30 maggio 1920, n. 1934, oltre alle ritenute indicate alle lettere a) e b) dell'articolo 3 del decreto stesso, sarà trattenuta in anticipazione una somma corrispondente al 0.15 per cento dell'ammontare complessivo del prestito in conto spese di amministrazione ».

Su questo articolo ha chiesto di parlare l'onorevole Matteotti.

Ne ha facoltà.

MATTEOTTI. Con questo articolo si stabilisce il 0.15 per cento dell'ammontare complessivo del prestito per le maggiori spese d'amministrazione.

Se le maggiori spese d'amministrazione sono quelle connesse la doppia cessione del quinto e il prolungamento delle ritenute reali e allora non c'è nessuna ragione di farle caricare su coloro che non ottengono la doppia cessione del quinto, tanto più questo, dopo che è stato respinto l'emendamento degli onorevoli Di Fausto, Bisogni e Mingrino, il quale allargava la facoltà della cessione del doppio quinto anche a coloro che sono forniti di stipendi oltre le diecimila lire.

Costoro dovrebbero venire a pagare il 0.15 per cento per le maggiori spese d'amministrazione, senza partecipare ai vantaggi di questa complicazione d'amministrazione che la cessione del doppio quinto porta.

Perciò a me pare che se a una categoria si nega vantaggio, non sia giusto di caricarla poi di un onere che ad essa non spetta perchè un vantaggio non ne ha.

Io, quindi, domanderei all'onorevole relatore e all'onorevole ministro di voler togliere questo aumento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

FAZZARI, *relatore*. L'osservazione dell'onorevole Matteotti non ha ragione d'essere perchè coloro i quali non usufruiscono della concessione del doppio quinto, quando sono collocati a riposo, vengono a percepire la somma versata, i 15 centesimi per cento che hanno rilasciati. Quando un funzionario non ha usufruito della cessione del quinto, nel momento in cui è collocato a riposo, riceve questa somma in restituzione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

PEANO, *ministro del tesoro*. Io prego l'onorevole Matteotti di non voler insistere, anche perchè queste spese non arrivano a compensare che lontanamente l'onere che ne deriva per gli uni e per gli altri... e il lavoro che si deve fare è enorme !

La più grave difficoltà che io avevo nel presentare questa legge era appunto il lavoro che ne derivava !...

PRESIDENTE. Non essendomi pervenuto alcun emendamento, metto a partito l'articolo 6 nel testo che è stato letto.

(È approvato).

Art. 7.

« Per tutto ciò che non sia espressamente regolato dalla presente legge, ed in quanto non siano in contrasto con le disposizioni della medesima, saranno applicabili ai prestiti con essa autorizzati le disposizioni delle leggi 30 giugno 1908, n. 335, 13 luglio 1910, n. 444, 16 dicembre 1914, n. 1362; del decreto luogotenenziale 9 giugno 1918, n. 863, e dei regolamenti 24 settembre 1908, n. 574, 11 settembre 1910, n. 729, e 9 giugno 1918, numero 864, nonchè del decreto Reale 4 settembre 1919, n. 1665, e del Regio decreto-legge 30 maggio 1920, n. 1934.

« Tuttavia i prestiti in misura doppia, contemplati dall'articolo 1, potranno, soltanto per la prima volta dopo l'attuazione della presente legge, essere concessi anche prima del termine minimo di due anni di cui al primo comma dell'articolo 4 del decreto luogotenenziale 9 giugno 1918, n. 963 ».

(È approvato).

Gli onorevoli Bisogni e Mingrino hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 8.

« Le disposizioni di cui alla presente legge sono applicabili al personale delle ferrovie dello Stato con le seguenti norme e modificazioni: